



COMUNE di CESARA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE
n. 18 del 01/12/2022

Adunanza di Prima convocazione – seduta pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GOZZANO, ROMAGNANO SESIA, VALDUGGIA E CESARA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

<p>Verbale letto, approvato e sottoscritto</p> <p>IL PRESIDENTE F.to Ricca Gian Carlo</p> <p>IL SEGRETARIO F.to Regis Milano Dr. Michele</p>	<p>REFERTO di PUBBLICAZIONE</p> <p>Certifico io sottoscritto Segretario, che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo comunale on-line per di 15 giorni consecutivi ai sensi art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 e s.m.e.i..</p> <p>dal 12/12/2022 al 27/12/2022</p> <p>Addì. 12/12/2022</p> <p>IL SEGRETARIO F.to Regis Milano Dr. Michele</p>	<p>CERTIFICATO di ESECUTIVITA'</p> <p>Questa deliberazione è divenuta esecutiva il 01-dic-2022</p> <p>ai sensi dell'art.134., TUEL.</p> <p>IL SEGRETARIO</p>
<p>E' copia conforme all'originale</p> <p>Addì, 12/12/2022</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p>		

L'anno **duemilaventidue**, addì **uno** del mese di **dicembre** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nel SEDE MUNICIPALE, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

			Presenti	Assenti
01)	RICCA GIAN CARLO	Sindaco	X	
02)	CAVAGLIOTTI IGOR	Vice Sindaco		X
03)	GENOVESE VINCENZO	Consigliere	X	
04)	ACRI NOEMI	Consigliere		X
05)	FALDA ANDREA	Consigliere	X	
06)	CAMMARATA ROBERTO	Consigliere	X	
07)	TIENGO LUCIA	Consigliere		X
08)	BONOMO SIMONE	Consigliere		X
09)	CANZIO VINCENZO	Consigliere	X	
10)	BOTTONI COMOTTI DANIELE	Consigliere	X	
11)	CASTANO' MARIA ROSARIA	Consigliere	X	
		TOTALI	7	4

Assiste il Segretario comunale reggente, Sig. Regis Milano Dr. Michele, il quale, presente a distanza in videoconferenza, in analogia al disposto della DGC. 26/2022 provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ricca Gian Carlo, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa alla seduta l'Assessore esterno sig.ra Perolini Antonella

IL PRESIDENTE

PREMESSO che l'art. 7, comma 31 ter, del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito nella Legge 30 luglio 2010 n.122, ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (AGES), prevedendo la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero dell'Interno. Conseguentemente, oggi, la continuità delle funzioni già attribuite alla soppressa Agenzia è garantita, a livello territoriale, dai Prefetti delle Province capoluogo di Regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali, avvalendosi degli Uffici e del personale delle Sezioni Regionali della stessa Agenzia;

PREMESSO che:

- ✓ l'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;
- ✓ l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, prevede espressamente che i Comuni possono stipulare convenzioni per l'Ufficio di Segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione all'Ufficio Territoriale di Governo – Albo per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e Provinciali;
- ✓ l'art 10, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997, il quale dispone che “i comuni le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria”;
- ✓ l'art. 10 del DPR n. 465/1997, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'Ufficio di Segretario comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, ammettere la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

CONSIDERATO che la Convenzione per la gestione in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale costituisce una soluzione organizzativa flessibile ed adeguata rispetto alle dimensioni dei singoli enti, alle loro necessità nonché alle loro disponibilità finanziarie;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 270/2001 del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, recante la disciplina della costituzione del servizio di Segreteria comunale in forma convenzionata.
- la Deliberazione n. 150/1999 del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, recante la disciplina del procedimento di nomina del Segretario Comunale presso una sede di Segreteria convenzionata.

VISTI:

- l'art. 16-ter, comma 11, del Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha approvato il nuovo criterio di classificazione delle sedi di segreteria convenzionate, in forza del quale «La classe di segreteria delle convenzioni previste dall'art. 98, comma 3, del Testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati»;

- l'art. 2, commi 1, 2 e 3 del Decreto del Ministero dell'Interno del 21.10.2020, recante "Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale", a mente del quale:

"1. Le sedi di segreteria convenzionate sono classificate, ai sensi dell'art. 16-ter, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai fini della nomina del segretario titolare, sulla base della somma della popolazione di tutti gli enti aderenti alla convenzione. Possono partecipare ad una medesima convenzione fino a cinque enti.

2. La nomina del segretario è disposta dal Sindaco del comune, o dal presidente della provincia, avente la più elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, a parità di classificazione, da quello avente la maggiore popolazione. Tale comune o provincia assume il ruolo di ente capofila. 3. Le convenzioni per l'Ufficio di segretario sono comunicate, ai sensi dell'art. 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'Albo dei Segretari Comunali e provinciali, per la presa d'atto da parte dell'Albo nazionale ovvero delle Sezioni regionali secondo la rispettiva competenza, ai fini della classificazione della sede e assegnazione del Segretario individuato";

RICHIAMATA la Circolare Ministero dell'Interno - Dipartimento per Affari Interni e Territoriali Prot.14449 in data 01.12.2020, avente per oggetto recante "Nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale. Decreto del Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020";

PRESO ATTO delle dovute valutazioni di ordine finanziario, organizzativo e di merito per la strutturazione della convenzione di segreteria;

PRESO ATTO che i Sindaci dei Comuni di Gozzano, Valduggia e Romagnano Sesia, hanno espresso parere favorevole alla stipula di apposita convenzione per la gestione in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale, con decorrenza dalla data di presa di servizio del segretario Comunale e fino al 31/12/2027.

PRESO ATTO che:

- il Comune di Gozzano ricoprirà il ruolo di Ente Capofila - numero di abitanti residenti alla data del 31.12.2021 pari a 5512;
- il Comune di Valduggia numero di abitanti residenti alla data del 31.12.2021 pari a 1897;
- il Comune di Romagnano Sesia numero di abitanti residenti alla data del 31.12.2021 pari a 3677;
- Il Comune di Cesara numero di abitanti residenti alla data del 31.12.2021 pari a 599;

CONSTATATO che la sommatoria della popolazione residente nei quattro Comuni - sopra citati - è pari a 11.685 abitanti; e, pertanto, la sede convenzionata di Segreteria Comunale in oggetto è da considerarsi di Classe II^a, ai sensi del combinato disposto dei succitati artt. 16-ter, comma 11, del Decreto -Legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, e 2, comma 1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 21.10.2020;

VISTO il CCNL dei segretari comunali e provinciali vigente;

VISTO ed esaminato l'allegato schema di convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, e ritenuto meritevole di approvazione il cui testo viene allegato, sotto la lettera "A", al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO meritevole di approvazione l'allegato schema di convenzione che riparte l'orario di presenza del Segretario in percentuale, nei termini che seguono:

Comune di Gozzano: 50%;
Comune di Romagnano Sesia: 25%;
Comune di Valduggia 20%;
Comune di Cesara 5%.

EVIDENZIATO che, in capo al Responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale, non sussiste conflitto d'interessi, neppure potenziali;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni, resi dai Responsabili del servizio interessato, attestanti la legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione;

RITENUTO necessario ed opportuno approvare la nuova convenzione per il servizio in forma associata della segreteria comunale tra i comunali di Gozzano, Romagnano Sesia, Valduggia e Cesara.

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano che dà il seguente risultato:

<i>PRESENTI</i>	<i>ASTENUTI</i>	<i>VOTANTI</i>	<i>VOTI FAVOREVOLI</i>	<i>VOTI CONTRARI</i>
<i>n. 7</i>	<i>n. 0</i>	<i>n. 7</i>	<i>n. 7</i>	<i>n. 0</i>

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE e approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente;
2. DI APPROVARE la costituzione di un'unica sede di segreteria comunale fra i comuni di Gozzano, Romagnano Sesia, Valduggia e Cesara;
3. DI DARE ATTO che lo schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO "A"), precisando che la spesa relativa al trattamento economico fondamentale ed accessorio del Segretario Comunale, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:
 - Comune di Gozzano (Ente capofila) → 50%
 - Comune di Romagnano Sesia → 25%;
 - Comune di Valduggia → 20%;
 - Comune di Cesara → 5%;
4. DI DARE ATTO che, sulla base della popolazione residente presso i Comuni in oggetto alla data del 31.12.2021, la Convenzione di Segreteria di cui all'oggetto deve essere inquadrata come Convenzione di Segreteria di Classe II^A, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 21.10.2020, recante "Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale".
5. DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della convenzione apportando le eventuali modifiche non sostanziali in sede di stipula, dando atto che la stessa, salvo revoca o scioglimento anticipato, avrà scadenza il 31 dicembre 2027 con decorrenza dalla data di presa di servizio del Segretario, una volta che saranno espletati tutti gli adempimenti di legge, connessi alla

costituzione di una sede di segretaria convenzionata;

6. DI DARE ATTO che successivamente alla stipulazione, la convenzione sarà trasmessa, a cura del Comune Capofila, alla Prefettura UTG di Torino - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale del Piemonte unitamente all'ulteriore documentazione necessaria ai fini della formalizzazione del provvedimento di costituzione

Successivamente,

Su proposta del Sindaco Presidente,

Stante l'urgenza,

Visto l'esito della votazione espresso per alzata di mano che dà il seguente risultato:

<i>PRESENTI</i>	<i>ASTENUTI</i>	<i>VOTANTI</i>	<i>VOTI FAVOREVOLI</i>	<i>VOTI CONTRARI</i>
<i>n. 7</i>	<i>n. 0</i>	<i>n. 7</i>	<i>n. 7</i>	<i>n. 0</i>

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.